

In conformità all'articolo 10 della Legge sulle Comunità autogestite della nazionalità (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia numero 65/94) il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana nel Comune di Ancarano, riunitosi nella seduta del 29 dicembre 2014 ha approvato il seguente

## **STATUTO**

### **DELLA COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ANCARANO**

#### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

La Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano (in seguito CAN) è la Comunità autogestita della nazionalità istituita dagli appartenenti alla comunità nazionale italiana del Comune di Ancarano.

##### **Art. 2**

La CAN di Ancarano opera per realizzare i diritti specifici della nazionalità italiana, garantiti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia, dalle leggi e dagli atti fondamentali degli organi della comunità d'autonomia locale per l'attuazione delle proprie esigenze ed interessi e per la partecipazione organizzata negli affari pubblici degli appartenenti alla comunità nazionale italiana nel Comune di Ancarano.

##### **Art. 3**

La CAN di Ancarano è una persona di diritto pubblico, con facoltà di possedere, acquisire e disporre di proprietà e di istituire, fondare e cofondare organizzazioni ed enti pubblici.

##### **Art. 4**

Il nome della CAN di Ancarano è: "COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA di ANCARANO- SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI ANKARAN.

##### **Art. 5**

La CAN di Ancarano ha sede ad Ancarano in Strada dell'Adriatico 66.

##### **Art. 6**

La CAN di Ancarano ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare con la scritta bilingue "Comunità autogestita della nazionalità italiana - Ancarano - Samoupravna skupnost italijanske narodnosti - Ankaran".

#### **II. ORGANI DELLA CAN DI ANCARANO**

##### **Art. 7**

Gli organi della CAN di Ancarano sono:

- il Consiglio
- il Presidente del Consiglio
- il Comitato dei garanti

## IL CONSIGLIO

### Art. 8

L'organo supremo della CAN di Ancarano è il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Ancarano.

### Art. 9

Il Consiglio della CAN di Ancarano è composto da 5 (cinque) membri.

### Art. 10

I consiglieri della CAN di Ancarano vengono eletti dagli appartenenti alla Comunità nazionale italiana con voto diretto a scrutinio segreto.

Il diritto di voto e di venire eletti membri al Consiglio della CAN di Ancarano spetta agli appartenenti alla comunità nazionale italiana che hanno diritto di voto e risultano iscritti negli elenchi elettorali particolari dei cittadini appartenenti alla comunità nazionale italiana del Comune di Ancarano.

Le elezioni al consiglio della CAN di Ancarano si effettuano di regola contemporaneamente alle elezioni degli organi delle comunità d'autonomia locale. A tal fine si applicano con il criterio di opportunità le disposizioni della legge sulle elezioni locali.

### Art. 11

I consiglieri non possono fare parte del Comitato dei garanti o del servizio professionale della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Ancarano.

### Art. 12

I membri del consiglio della CAN di Ancarano hanno un mandato di 4 (quattro) anni.

### Art. 13

Il Consiglio ha le seguenti competenze e compiti:

- approva lo statuto della CAN di Ancarano;
- emana il regolamento di procedura;
- approva l'indirizzo programmatico della CAN di Ancarano;
- approva i programmi di lavoro ed i piani finanziari annuali;
- approva il bilancio consuntivo della CAN di Ancarano;
- elegge il presidente e il comitato dei garanti e delibera in merito alla revoca del mandato degli stessi;
- delibera sulla costituzione di imprese economiche da parte della CAN di Ancarano e nomina i propri rappresentanti negli organismi di gestione delle stesse;
- delibera sulla costituzione e cofondazione di organizzazioni, istituti ed enti pubblici da parte della CAN di Ancarano;
- dà il consenso all'approvazione dello statuto e alla nomina del direttore delle organizzazioni ed enti pubblici di sua costituzione e nomina i propri rappresentanti negli organismi di gestione degli stessi;
- dà il proprio consenso all'approvazione degli statuti delle scuole elementari e degli asili con lingua d'insegnamento italiana;
- dà il proprio consenso alla nomina dei direttori delle scuole elementari e degli asili con lingua d'insegnamento italiana;
- nomina i rappresentanti della nazionalità italiana nei consigli delle scuole elementari e degli asili;
- collabora con i rappresentanti della comunità nazionale eletti negli organi della comunità d'autonomia locale in qualità di consiglieri al seggio specifico per la nazionalità nel consiglio

comunale e negli altri organi della comunità d'autonomia locale in conformità della legge sulle CAN;

- avanza alla comunità d'autonomia locale proposte, iniziative, pareri sulle questioni relative alla situazione della comunità nazionale, ai suoi diritti specifici ed alla conservazione delle caratteristiche di zone nazionalmente miste;
- nomina la commissione per la stesura dell'elenco elettorale particolare degli appartenenti alla nazionalità italiana;
- nomina la commissione elettorale per l'elezione dei consiglieri nel Consiglio della CAN di Ancarano;
- stabilisce indirizzi, contenuti e modalità di rapporto, collaborazione ed associazione con organizzazioni, della comunità nazionale italiana e con altre organizzazioni;
- delibera su questioni di pertinenza del consiglio;
- emana comunicati, tratta e discute rispetto a richieste, mozioni ed interpellanze degli organi della comunità d'autonomia locale, degli appartenenti alla comunità nazionale e delle sue organizzazioni ed istituzioni;
- in conformità con lo statuto elegge gli organismi di lavoro e nomina i funzionari della comunità autogestita della nazionalità;
- controlla l'operato degli organismi della CAN di Ancarano e del suo servizio professionale;
- assolve altre attribuzioni in conformità allo statuto.

#### Art. 14

Il consiglio è deliberativo se alla seduta sono presenti almeno 3 (tre) consiglieri. Le delibere sono valide se vengono approvate da almeno 3 (tre) consiglieri, se non vengono richieste maggioranze più qualificate, ovvero qualora il regolamento di procedura del Consiglio della CAN non stabilisca diversamente.

#### Art. 15

Il Consiglio approva lo statuto della CAN di Ancarano con una maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio.

#### Art. 16

Le riunioni del consiglio vengono convocate di regola ogni due mesi e comunque non meno di 5 volte all'anno.

### **IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

#### Art. 17

Il consiglio elegge tra i suoi consiglieri, con voto palese o segreto, il presidente ed il vicepresidente del Consiglio con la maggioranza assoluta di voto dei membri del consiglio.

#### Art. 18

Il mandato del presidente e del vicepresidente ha la durata di 4 (quattro) anni.

#### Art. 19

Il mandato del presidente e del vicepresidente cessa:

- con lo scadere del termine di cui all'art. 18;
- in base a dimissioni inoltrate al consiglio e da questi accettate;
- in base a delibera sulla revoca del mandato approvata dal consiglio con la maggioranza assoluta di voto dei membri del consiglio.

## Art. 20

Il presidente del consiglio:

- rappresenta la CAN di Ancarani;
- è responsabile della legalità del lavoro della CAN di Ancarani;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio;
- firma le decisioni (delibere) approvate dal consiglio;
- segue e controlla la realizzazione delle decisioni del consiglio;
- provvede affinché il lavoro del consiglio sia pubblico;
- cura i rapporti con il servizio professionale e ne segue e controlla l'operato;
- svolge altri compiti che gli vengono affidati dal consiglio.

## Art. 21

Il presidente del consiglio convoca le riunioni del consiglio:

- di propria iniziativa;
- su richiesta formale sottoscritta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del consiglio;
- su proposta dei consiglieri ai seggi specifici della nazionalità al consiglio comunale di Ancarani;
- su proposta del comitato dei garanti.

## Art. 22

I consiglieri ai seggi specifici della nazionalità al consiglio comunale vengono obbligatoriamente invitati a presenziare alle riunioni del consiglio. Altri membri esterni possono essere invitati a presenziare ai lavori qualora il consiglio ne rilevi l'opportunità in riferimento a problematiche di interesse specifico.

## Art. 23

Il vicepresidente del consiglio:

- collabora con il presidente e lo aiuta nell'adempimento dei suoi compiti
- sostituisce il presidente quando questi è impossibilitato a svolgere la sua funzione
- svolge altri compiti che gli vengono affidati dal presidente o dal consiglio.

## **IL COMITATO DEI GARANTI**

### Art. 24

Il comitato dei garanti è composto da tre membri esterni al consiglio. Il comitato dei garanti esercita le seguenti competenze:

- controlla che l'impiego dei mezzi finanziari sia conforme ai piani finanziari approvati;
- esercita il controllo sull'amministrazione patrimoniale;
- esercita il controllo della completa applicazione del presente statuto, del regolamento di procedura e delle altre decisioni accolte dal consiglio della CAN di Ancarani;
- accoglie le istanze in casi di ricorsi e petizioni, formula proposte e le sottopone all'approvazione del consiglio della CAN di Ancarani.

### Art. 25

Il presidente che guida e coordina il lavoro del comitato dei garanti, viene eletto dal consiglio a maggioranza assoluta.

Il mandato del Comitato dei garanti ha la durata di 4 (quattro) anni

Art. 26

Il comitato può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o per motivi di reale necessità la convocazione del consiglio della CAN di Ancarano. Il presidente del consiglio è tenuto a convocare il consiglio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui gli è stato trasmesso sollecito scritto da parte del comitato.

### **III. COLLEGAMENTO DELLA CAN DI ANCARANO ALLA CAN COSTIERA**

Art. 27

La CAN di Ancarano, insieme alle CAN di Capodistria, Isola e Pirano, costituiscono la Comunità autogestita COSTIERA della nazionalità italiana nella Repubblica di Slovenia, in base alle disposizioni della legge sulle Comunità autogestite delle nazionalità che derivano dal presente statuto.

Art.28

Il consiglio della CAN di Ancarano nomina nel consiglio della CAN costiera 2 consiglieri che hanno un mandato di 4 (quattro) anni.

Art. 29

Il consiglio della CAN di Ancarano delibera sulla nomina e sulla revoca dei consiglieri nella CAN COSTIERA con la maggioranza assoluta dei voti dei membri del consiglio della CAN di Ancarano.

Art. 30

Il consiglio della CAN di Ancarano dà il consenso allo statuto della CAN COSTIERA con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri del consiglio della CAN di Ancarano.

### **IV. IL SERVIZIO PROFESSIONALE**

Art. 31

La Comunità ha un proprio servizio professionale che svolge i lavori professionali, amministrativi e finanziari per la CAN di Ancarano.

Il segretario organizzativo è il responsabile del corretto funzionamento del Servizio professionale del quale operato risponde al Presidente del Consiglio della CAN, ai sensi dell'atto generale, il Regolamento di organizzazione interna e sistematizzazione servizio professionale della CAN.

Gli impiegati del Servizio professionale, ai sensi dell'atto generale, il Regolamento di organizzazione interna e sistematizzazione servizio professionale della CAN, sono tenuti a fornire la massima collaborazione ed impegno per la realizzazione di quanto previsto dal comma precedente e per l'adeguato ed efficiente funzionamento del Servizio professionale stesso, dei suoi compiti e mansioni, nonché di tutti gli organi della CAN, ai sensi del presente Statuto e degli altri Regolamenti, Accordi, Atti o disposizioni.

Diritti, doveri e responsabilità reciproci tra la CAN ed il Servizio professionale vengono stabiliti con un l'atto generale della CAN, che viene approvato dal presidente della CAN, con l'approvazione del Consiglio della CAN. Nell'atto generale vengono definiti anche gli altri documenti che regolano il funzionamento del Servizio professionale (organigramma, ecc.) approvati dal Consiglio della CAN.

## Art. 32

Il servizio professionale viene finanziato dalle entrate finalizzate della CAN e da altre entrate realizzate dallo stesso. Il servizio professionale, d'intesa con la Presidenza della CAN, dispone ai sensi delle leggi vigenti, dei mezzi di cui al precedente comma che vengono definiti nel piano finanziario della CAN. Su Delibera del Consiglio della CAN, il Servizio professionale può svolgere lavori e servizi anche per altri soggetti della Comunità Nazionale Italiana che si finanziano in armonia con i finanziamenti pubblici, direttamente, o per tramite della CAN.

## V. FINANZIAMENTO DELLA CAN DI ANCARANO

### Art. 33

I mezzi per le attività della CAN di Ancarano vengono assicurati in conformità alla legge dal bilancio del Comune di Ancarano, dai mezzi della comunità d'autonomia locale, dal bilancio della Repubblica di Slovenia e da altre fonti. La CAN di Ancarano può inoltre disporre di altre fonti di finanziamento derivanti dalle leggi della Repubblica di Slovenia, dagli accordi internazionali, dagli accordi di collaborazione con la nazione madre, da proprie attività economiche e da altre fonti.

## VI. MODIFICHE DELLO STATUTO

### Art. 34

La modifica dello statuto può venire proposta:

- dal consiglio della CAN di Ancarano;
- da 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

### Art. 35

La proposta di cui all'art. 34 va inoltrata formalmente al consiglio della CAN di Ancarano che delibera in merito con una maggioranza necessaria di 2/3 (due terzi) dei voti dei membri del consiglio.

### Art. 36

Qualora il consiglio abbia deliberato favorevolmente sulla proposta di procedere alla modifica dello statuto, nomina una commissione preposta alla stesura della proposta di modifica.

### Art. 37

Il consiglio della CAN di Ancarano approva le modifiche allo statuto con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti dei membri del consiglio.

## VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 38

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente statuto il consiglio della CAN di Ancarano accoglie il regolamento di procedura.

Art.39

Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte del consiglio della Comunità di Ancarano. Lo statuto entra in vigore all'atto dell'approvazione, subentrando a quello precedente, ovvero alla delibera statutaria provvisoria ed alle disposizioni aventi carattere transitorio.

Il Presidente del Consiglio della CAN di Ancarano

Linda Rotter



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. Rotter", written over a horizontal line.